

EDITORIALE

Nel presentare il rapporto ISFOL 1997, il Presidente Michele Colasanto ha fatto ricorso all'immagine del "cantiere" edile come la più idonea per cogliere con immediatezza quello che sta succedendo nel sistema educativo scolastico e professionale italiano. In un cantiere, infatti, si cerca di realizzare un progetto ideato e studiato nel suo insieme, ma che richiede anche adeguamenti di messa in opera subordinati ai condizionamenti delle situazioni concrete di attuazione. Il cantiere delle riforme del sistema educativo scolastico e professionale continua ad essere aperto e la costruzione comincia a delinearsi, anche se non è facile percepire come l'opera si presenterà alla fine dei lavori in corso; tuttavia, alcuni "piloni" della struttura si possono già individuare, ma non si riesce ancora ad intravedere fino in fondo quali saranno le travi di collegamento e, soprattutto, come si configureranno i singoli locali e la relativa agibilità.

Rimanendo nell'immagine del cantiere, i piloni della struttura in costruzione sono rappresentati da alcune leggi recenti. La legge 196/97 (del cosiddetto pacchetto Treu) ha fissato alcuni elementi importanti per la riforma

ma del sistema di formazione professionale, ma la regolamentazione del relativo articolo 17, bloccata dalla Corte dei Conti, ha richiesto già una modifica all'interno della stessa legge, rendendo così più vischioso e dilazionato l'avvio operativo della riforma del sistema.

Anche il nuovo apprendistato, previsto all'articolo 16 della medesima legge, stenta a raccordarsi operativamente con iniziative sperimentali, attraverso progetti gestiti nel modo più vario, dando l'impressione che tale aspetto della F.P. in alternanza possa rappresentare un percorso parallelo a quelli del sistema di formazione professionale regionale, dal momento che solo un ristretto numero di apprendisti ha avuto per ora la possibilità di partecipare alla formazione al di fuori dell'azienda e, ciò che è più grave, nessuno ha pensato finora alla formazione dei tutor aziendali e all'aggiornamento dei formatori per un'utenza nuova e con caratteristiche ed esigenze peculiari.

Sembra migliore l'avvio di sperimentazioni relative ai tirocini, previsti all'articolo 18 della medesima legge, che prevedono anche iniziative di orientamento con progetti specifici e individualizzati, promossi per facilitare l'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro.

Un secondo "pilone" della costruzione è rappresentato dalla legge 9/99, che eleva l'obbligo di istruzione fino al quindicesimo anno di età, ma da soddisfare all'interno dell'ordinamento attuale del primo anno del quinquennio della scuola secondaria superiore, la sola ad avere titolarità per la certificazione del prolungamento di un anno di tale obbligo. Ma, anche per questa legge, il previsto urgente decreto ministeriale attuativo ha dovuto imboccare la via procedurale propria dei regolamenti, ritardando nei fatti la programmazione e progettazione di tali innovazioni nelle istituzioni scolastiche, con conseguente disagio dei giovani interessati e delle relative famiglie.

Ma è soprattutto con l'approvazione dell'articolo 68 della legge 144/99, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età e previsto dal cosiddetto patto del Natale '98, che la costruzione nel cantiere delle riforme del sistema educativo si è dotata di un suo "pilone-maestro", riconoscendo in tal modo anche in Italia l'istituzione del secondo canale della formazione professionale accanto a quello dell'istruzione scolastica.

Non meno visibili sono le "travi di collegamento" tra un pilone e l'altro: l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche se ancora mortificata dalle vicende burocratiche del relativo regolamento attuativo; la nuova normativa sugli esami di "maturità" e degli organi collegiali; le riforme degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione; la riprogettazione della presenza delle istituzioni scolastiche statali sul territorio; le ipotesi di riassetto dei diversi Ministeri cui fanno riferimento le istituzioni scolastiche e il sistema di formazione professionale.

I lavori sembrano sospesi, invece, attorno al "pilone" della parità tra scuole statali e scuole non statali, allontanando sempre più l'Italia dal resto dell'Unione Europea; attorno al "pilone" del riordino dei cicli d'istruzione si stanno, soltanto ora, riprendendo i lavori sospesi; analoga ripresa sembra evidenziarsi anche attorno alla riforma dell'Università.

Fervono, quindi, i lavori nel cantiere del sistema educativo; ma, come si è evidenziato, è difficile cogliere, al di là dello stato di avanzamento degli interventi attorno alle singole strutture, la linea convergente verso il disegno complessivo che, nel frattempo, sembra manifestare interventi plurimi di varianti al progetto originale.

Tuttavia, la difficoltà di una visione d'insieme non impedisce di focalizzare l'attenzione attorno a quelle strutture che appaiono sufficientemente definite.

Nasce un secondo canale

L'undici maggio scorso è stato approvato definitivamente in Senato il cosiddetto "collegato alla finanziaria 1999", divenuto Legge il 17 maggio 1999 n. 144. All'interno di tale corpus "contenitore" è collocato l'articolo 68 che tratta "dell'obbligo di frequenza di attività formative". Attraverso questo dispositivo di legge viene sancito, per la prima volta nel nostro Paese, il diritto/obbligo per tutti i giovani alla formazione ed istruzione fino al diciottesimo anno di età o al conseguimento di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica professionale. Rispetto a quanto avvenuto in occasione della soluzione per l'obbligo di istruzione "scolastica" da elevarsi al 15° anno di età nel passato mese di gennaio con grandi discussioni e scontri in Parlamento e anche sugli organi d'informazione, l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno, al contrario, non è stato oggetto di grandi dibattiti ed è stato definito rapidamente, sulla base di quanto contenuto nel patto sociale dello scorso dicembre.

Ovviamente, non basta certo una legge per cambiare una cultura, ma è anche vero che una legge può aiutare a far crescere una nuova cultura.

Sotto quest'aspetto, il vincolo dell'obbligo formativo contenuto nella legge sembra riguardare prioritariamente le istituzioni centrali e regionali della Repubblica nell'assicurare una risposta strutturale alle diversificate esigenze e necessità formative dei giovani cittadini non tanto per imporre a questi la necessità di passare più anni allo stesso modo sui banchi di scuola, quanto di poter fruire di un diritto a giungere alla maggiore età con un titolo di studio o una qualifica riconosciuta, indispensabile per il proprio inserimento dinamico nel mondo del lavoro.

La diversificazione dei percorsi formativi, in continuità con l'obbligo scolastico a 15 anni di età, è esplicitamente contemplata nel primo comma dell'articolo 68: non soltanto la scuola, ma anche il canale professionalizzante dei percorsi di formazione professionale di competenza regionale — comprendente anche l'esercizio dell'apprendistato — è considerato strumento di reale e vera formazione e educazione. Questo secondo canale, purtroppo per ora piuttosto debole soprattutto in alcune regioni, si potrà sviluppare anche attraverso il rinnovato segmento formativo dell'apprendistato, opportunamente arricchito di valenze culturali e educative, attraverso la formazione impartita fuori del luogo di lavoro, come è sancito nell'articolo 16 della legge 196/97.

È un'affermazione forte dell'appartenenza di tale istituto alle politiche attive

del lavoro perché formativo, e non semplicemente perché favorisce l'inserimento, a minor costo, di mano d'opera giovane, nel mondo del lavoro.

Perché la legge abbia risultati positivi e non sia soltanto un'affermazione di principi, pur collocando l'Italia ai maggiori livelli europei ma col rischio di non innescare praticamente effetti qualitativi sulle persone, sono necessarie alcune condizioni.

- *La prima condizione rimanda al ruolo insostituibile delle Regioni nel prendere coscienza della necessità di essere costituzionalmente protagoniste in questo campo. Un segnale positivo in questa direzione viene riscontrato nell'avvio di una sperimentazione nel segmento della formazione professionale iniziale, affidata dal Coordinamento delle Regioni all'Assessore Lucisano della Regione Lazio che, nella premessa al documento di sperimentazione, stigmatizza le insufficienze dell'impegno regionale in tale area. "Il sistema di formazione professionale iniziale è stato, dagli anni 80, sottoposto a una pesante critica ideologica il cui assunto era quello di sopprimere totalmente quest'attività, spostando la formazione professionale su altri settori. Il risultato delle politiche è stato la riduzione, specie nel Centro Nord, in termini quantitativi dell'intervento formativo realizzato attraverso le agenzie formative. Occorre perciò ricostruire, sempre a parere dell'assessore Lucisano, una rete di soggetti formativi, dotati di strutture e di personale per far fronte alla crescente domanda di interventi per quanto riguarda l'obbligo formativo. La debolezza delle Regioni, in tale situazione, ha molte spiegazioni, derivanti dalla loro difficoltà di coordinarsi, dalla mancanza di fondi finalizzati, al di là di quelli europei, dalle ricorrenti crisi del sistema formativo. Inoltre subiscono il tentativo della Pubblica Istruzione di monopolizzare l'intero campo dell'attività formativa, attraverso il combinato disposto di forme di integrazione e di modalità di indirizzo dei fondi. Solo un rinnovato protagonismo regionale permetterà di attivare un secondo canale di formazione per i giovani".*
- *Ne consegue una seconda condizione: il segno che si vuole realmente attuare il diritto dei giovani alla formazione fino al 18° anno lo si percepirà solo se lo Stato e le Regioni prevederanno nei loro bilanci i mezzi finanziari necessari. Non si costruisce un'opportunità nuova senza impegnare risorse. La scarsità di fondi regionali propri per finanziare questo segmento di formazione determinerà l'inattuabilità della legge. Non si può pensare di finanziare un sistema di formazione professionale nell'ambito del diritto alla formazione servendosi dei fondi europei, che per loro natura sostengono azioni singole innovative e rispondono ad esigenze diverse da quelle previste dalla legge 144/99 per l'obbligo formativo.*
- *Sancito il diritto alla formazione fino al 18° anno, ne deriva che in ogni Regione i giovani in tale fascia di età debbono potere trovare la possibilità di espletare tale diritto, creando opportunità facilmente fruibili attraverso un reale coordinamento delle Regioni su tale obiettivo. Se la formazione professionale deve rispondere a esigenze territoriali sono, però, necessari punti*

di riferimento comuni e ben visibili, anche a livello nazionale. Ciò vale soprattutto per quanto concerne la definizione degli standard nazionali rapportati alle legittime esigenze territoriali.

- Correlata a tale esigenza è l'individuazione di un quadro di riferimento di qualifiche riconosciute a livello nazionale, sul modello, ad esempio, delle professioni regolamentate in territorio tedesco, ovviando opportunamente ai rischi di un eccesso di irrigidimento.
- Per rendere credibile l'impegno nella formazione professionale iniziale e obbligatoria, è necessario procedere rapidamente verso l'accreditamento delle strutture deputate a questa funzione sulla base di criteri standard nazionali e regionali oggettivi e condivisi. L'obbligo formativo non può essere un affare, ma un servizio serio ai giovani e la mondo del lavoro.
- Per assicurare continuità e certezza di risposta all'obbligo formativo, appare improponibile l'applicazione meccanicistica del ricorso allo strumento degli avvisi pubblici anno dopo anno, come avviene per l'attribuzione degli interventi del FSE. Una prassi di tale natura non permetterebbe a nessun soggetto attuatore (ente o centro o agenzia) di dotarsi di risorse umane e strutturali, senza la previsione di un'oggettiva continuità pur subordinata al permanere dei requisiti di accreditamento iniziale. Questo non significa che la formazione nella fascia fino ai 18 anni non debba essere progettuale e aperta ai continui cambiamenti che il mercato del lavoro e le caratteristiche territoriali richiedono.
- In rapporto alla gradualità di attuazione dell'obbligo formativo, a cominciare dall'anno 1999-2000 indicato nello stesso articolo di legge, appaiono opportune e da socializzare iniziative di sperimentazioni di percorsi formativi nel segmento della formazione professionale iniziale, come nel caso della regione Lazio e delle regioni del centro, evidenziando che tali percorsi sperimentali si caratterizzano per una nuova specificità, rispetto a quelli tradizionali di prima formazione, per il fatto che si debbono prevedere oggettive opportunità di interazione con il sistema scolastico, attraverso l'acquisizione di crediti formativi da certificare nell'articolazione pluriennale dei relativi cicli temporali.
- Nel contesto di interazione tra sistema scolastico e sistema di formazione professionale iniziale, sempre con riferimento all'obbligo formativo, si potrebbe avviare anche un auspicabile orientamento per creare criteri omogenei che permettano di assicurare un sistema di crediti formativi.
- Un'ultima condizione riguarda la collocazione di pari dignità del sistema di formazione professionale nell'ambito del sistema educativo e i relativi rapporti con il sistema scolastico, con speciale riferimento alle istituzioni scolastiche statali: sarebbe inaccettabile perseguire obiettivi egemonici nell'area degli interventi educativi e formativi. La scuola può collaborare a far nascere, anche attraverso le proprie strutture, un buon sistema di formazione professionale anche nell'ambito dell'obbligo formativo, ma condividendo con tutti gli altri soggetti le stesse regole, specie in ordine ai requisiti di accreditamento, se si perseguono obiettivi comuni.

L'apprendistato all'interno del secondo canale

La legge 144/99 prevede, come già accennato sopra, che l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno possa essere assolto anche tramite l'esercizio dell'apprendistato. Il contratto di lavoro diventa perciò l'unico possibile fino al diciottesimo anno di età.

L'Istituto dell'apprendistato è già stato rinnovato dalla legge 196/97. Poiché la fascia di età che interessa l'apprendistato è ben più ampia di quella che riguarda l'obbligo formativo, sembrano pertinenti alcune considerazioni particolari relative a tale fascia di giovani.

- *Il contratto di apprendistato può facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, prevedendo sgravi contributivi per le imprese, che assumono giovani sprovvisti di una formazione mirata per un loro inserimento dinamico e qualificato nel mondo del lavoro. Ciò motiva l'istituzione di un contratto che deve assicurare una valenza formativa per giovani in minore età e offrire un percorso "progettato" di formazione di tali giovani.*
- *Ma un'impresa può essere un'istituzione formativa? La risposta è positiva, se si superano concetti limitati e libreschi relativi alla formazione. Molte competenze e conoscenze si acquisiscono nella realizzazione pratica di un'attività; si impara facendo. Coerentemente, infatti, il nuovo contratto di apprendistato prevede la presenza di un tutor di impresa, che si prende perciò cura di insegnare a fare, ma anche di far scoprire il perché si fa in un certo modo, si assumono determinati comportamenti, ecc. Per un'impresa ogni contratto di apprendistato dovrebbe essere percepito non solo come opportunità di introdurre al lavoro dei giovani ma come investimento nelle risorse umane dell'azienda e dello stesso sistema nazionale, se si vuole garantire uno sviluppo di futuro. Tale obiettivo è raggiungibile se presso l'impresa si elabora un percorso formativo da sviluppare e da portare avanti attraverso la funzione strategica del proprio tutor. Pensare, per esempio, di avvicinarsi ai modelli di apprendistato dei paesi di tradizione tedesca senza concepire l'apprendistato in impresa come formazione strutturata, cioè con propri obiettivi e strumenti idonei al loro conseguimento, genera soltanto illusioni e frustrazioni. Se si vuole continuare il raffronto, bisogna precisare subito che il sistema duale tedesco fissa "rigidi programmi di formazione", che tutte le aziende devono attuare quando assumono soggetti con contratto di apprendistato. Si potrebbe osservare come tale modello "rigido" non risulti il più adatto alla nostra situazione italiana, ma l'osservazione non può contrastare con l'esigenza di disporre di un reale progetto unitario di formazione in azienda, quando a tale azienda si affida, per legge, la responsabilità di assicurare a tali contrattisti il diritto/dovere inerente all'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età. Un'offerta formativa improvvisata e strumentale risulterebbe certamente "moneta falsa" per tali giovani, non spendibile nel loro futuro.*
- *In questo contesto, la formazione "complementare" fuori dall'impresa diventa un'opportunità offerta all'impresa stessa per aiutarla nel suo progetto*

di sviluppo complessivo e formativo. Diversamente, impresa e lavoratore in apprendistato vedranno nella formazione una costrizione; l'imprenditore la considererà una perdita di tempo di lavoro e l'apprendista la valuterà come un ritorno a quel mondo scolastico che pensava di aver definitivamente lasciato perché non rispondente alle proprie aspettative.

- *La seconda gamba del sistema educativo italiano, quella che valorizza tra i 15 e i 18 anni l'esperienza del lavoro nel contratto di apprendistato o nei laboratori dei centri di formazione professionale, è stata una conquista del patto sociale e della legge 144/99; potrà diventare una grande opportunità di crescita per il sistema Italia e un'efficace risposta alle esigenze di molti giovani nella misura con cui verrà portato avanti tale impegno innovativo, in modo particolare dalle Regioni, cui è affidato istituzionalmente il sistema della formazione professionale.*
- *Infine, sembra utile precisare che le Regioni sono chiamate a potenziare il segmento della formazione in apprendistato, non come alternativa ad un qualificato e rinnovato sistema di formazione professionale iniziale, ma favorendo la collaborazione tra Centri e Agenzie formative accreditate e le imprese interessate ad offrire posti di apprendistato.*

Il riordino dei cicli di istruzione

Di questo argomento "Rassegna CNOS" si è già interessata in modo particolare nelle vicende che hanno accompagnato la discussione del documento Berlinguer. Le novità introdotte nel relativo disegno di legge, in discussione presso la competente commissione della Camera, sono focalizzate soprattutto sulla diversa strutturazione del ciclo primario e secondario. Ovviamente, alcune posizioni problematiche sono derivate dalla soluzione data dalla legge 9/99 sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e sulla istituzionalizzazione dell'obbligo formativo fino ai diciotto anni di età contenuto nell'articolo 68 della 144/99, che sembra aver superato in positivo alcune questioni.

Come avviene in tutte le leggi "quadro", anche il riordino dei cicli suppone altri tasselli che portino la scuola in Italia a migliorare la sua qualità, ma è importante che la cornice dentro la quale si realizzeranno i contenuti non sia tale da impedirne un armonico sviluppo.

La proposta lascia prevedere un obbligo di istruzione all'interno del sistema della scuola fino al primo biennio del ciclo secondario (15 anni); in tale biennio e soprattutto nell'ultimo anno sono previsti moduli di integrazione con la F.P. per orientare i giovani nelle loro scelte e indirizzare verso il sistema regionale di formazione professionale coloro che lo scelgono. La sperimentazione di tali moduli è già possibile anche nell'attuale primo anno obbligatorio della scuola secondaria superiore. La forte impronta orientativa del biennio del ciclo secondario, prima di una scelta più specifica e determinata nel triennio, dà all'ultimo anno dell'obbligo nelle strutture scolastiche una caratteristica di terminalità di un percorso orientativo, con la possibilità di operare una scelta de-

finitiva o di uno specifico percorso scolastico o dei percorsi di formazione professionale nel periodo successivo, quello interessato all'obbligo formativo. Si può discutere se sia opportuno un orientamento di tipo professionale attraverso moduli specifici fin dal primo anno del biennio o solo nel secondo; la risposta è dibattuta anche nell'area dei pedagogisti e degli psicologi, che analizzano le diverse situazioni reali dei ragazzi/e dai 13 ai 15 anni; educare anche attraverso il lavoro in tale età può essere un aiuto, ma certamente gli interventi di integrazione che sono realizzabili non possono configurarsi come uno specifico cammino di formazione professionale mirato al rilascio di una qualifica riconosciuta, caratteristica propria dell'identità del segmento della formazione professionale iniziale. Tali iniziative potrebbero portare al rischio di un ritorno verso quelle esperienze pratiche, previste nelle "applicazioni tecniche" nell'istituzione della scuola media unica e finite, con le varie riforme dei programmi, nelle pratiche scolasticistiche della "educazione tecnologica".

L'auspicio è che la legge in oggetto preveda, nell'ambito del sistema educativo, la dimensione della formazione professionale non ridotta a puro strumento delle politiche attive del lavoro, anche se questo rimane importante, ma componente di un sistema educativo globale e con l'obiettivo di assicurare un inserimento dinamico e qualificato nella vita e nel mondo del lavoro.

L'obbligo scolastico

Il tempo delle polemiche è passato, ora si tratta di realizzare nel primo anno dell'ordinamento attuale della scuola secondaria superiore gli obiettivi di assolvimento dell'obbligo fino ai 15 anni.

Della legge 9/99 abbiamo già detto i gravi limiti; del decreto "o regolamento" attuativo, che a metà del mese di giugno è all'esame delle Commissioni parlamentari, se ne auspica la rapida e definitiva approvazione a superamento delle generalizzate forme di incertezza comportamentale ed operativa. Nell'articolo 7 del testo del decreto in esame si prevede la possibilità di sperimentazione di assolvimento dell'obbligo d'istruzione in progetti di percorsi formativi svolti nei Centri di Formazione Professionale, in convenzione con le istituzioni scolastiche della secondaria superiore; ma il trascorrere del tempo sembra rendere sempre più difficile tale sperimentazione.

Al di là delle vicende di tale decreto/regolamento, rimane lo sforzo fatto nell'elaborazione di tale strumento perché, in prima attuazione della Legge 9/99, si possa rispondere in maniera opportuna alle esigenze dei giovani iscritti nei Centri di Formazione Professionale.

In questo numero

L'EDITORIALE presenta una prima valutazione dell'istituzione dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età comprendente, come secondo canale, la formazione professionale regionale e l'apprendistato.

Prende atto delle modifiche alla struttura del disegno di legge sulla riforma dei cicli d'istruzione, intervenute dopo l'approvazione dell'innalzamento dell'obbligo ed esprime alcune perplessità circa la gestione di tale obbligo.

Nella sezione STUDI

Il Dr. Pasquale RANSENIGO, responsabile dell'Ufficio sociopolitico della Federazione Nazionale CNOS-FAP, approfondisce il significato dell'elevamento dell'obbligo scolastico nel contesto delle riforme annunciate, facendone una lettura dal punto di vista della Formazione Professionale. La Dr. Sandra D'AGOSTINO dell'ISPOL presenta le novità relative all'istituto dell'apprendistato, dal suo sviluppo nel periodo postbellico, alla sua crescita e crisi, fino al rilancio che ne ha fatto la Legge 196/97.

Il prof. Guglielmo MALIZIA e il dr. Vittorio PIERONI, dell'Università Pontificia Salesiana, presentano i risultati del sondaggio effettuato sulla totalità dei CFP CNOS-FAP per fare il punto sulla situazione e in vista di progettare il cambiamento in senso polifunzionale in un sistema di qualità.

Il Dr. Mario TONINI, Direttore Nazionale della Federazione CNOS-FAP, presenta il sistema di formazione professionale della Svezia nel quadro del sistema scolastico educativo e gli elementi innovativi maturati negli ultimi anni. Anche in Svezia si può parlare di un cantiere di riforme: la conoscenza di esperienze rinnovamento attuate in altre nazioni europee può facilitare anche il rinnovamento della formazione professionale italiana.

Il Prof. Mario VIGLIETTI, del Centro COSPES di Torino Rebaudengo, sull'orientamento al traguardo dei 15 anni, esamina i diversi quadri di riferimento della loro situazione in relazione sia alle scelte scolastiche sia di quelle di lavoro, cercando di segnalare strategie d'intervento e descrivendone un programma.

Maurizio LOZZI della Fondazione Clerici, Giuseppe SARTI dell'Istituto don Calabria Città del Ragazzo di Ferrara e Fabio BELLETTI dell'AECA presentano il progetto "Hand to hand" per il reinserimento sociale e professionale di giovani che hanno acquisito traumaticamente una disabilità.

La Dr. Sandra CHISTOLINI dell'Università di Perugia introduce una riflessione sul valore universale del lavoro umano a partire dalla dignità della persona impegnata nella fatica della produzione, che si confronta con atteggiamenti di convinzione, responsabilità e convenienza per inserire l'azione individuale nella comunità universale.

Il Dr. Umberto TANONI, esperto di formazione professionale, dà una prima descrizione del progetto CIRDiS della Regione Abruzzo per l'intervento formativo nel comparto del disagio sociale.

Nella Sezione Documenti

Della Legge n. 144 del 17/05/99 (Collegato alla legge finanziaria) "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'oc-

cupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" sono pubblicati gli articoli che interessano la formazione professionale.

Viene, inoltre, pubblicato il decreto ministeriale del 20 maggio 1999 concernente i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti.

Nella Sezione VITA CNOS

Il Dr. Mario TONINI, Direttore Nazionale della Federazione CNOS-FAP, descrive lo svolgimento e presenta i risultati e le valutazioni del progetto "Manager di sviluppo e di implementazione della formazione professionale continua, (SicMANAGER)"; si tratta di uno scambio per Istruttori nel programma Leonardo da Vinci realizzato dalla Federazione CNOS-FAP nel 1999, con lo scopo di far conoscere le strutture organizzative dei Centri di formazione professionale in Spagna e Germania, per preparare un gruppo di direttori dei CFP della Federazione ad affrontare con competenza le trasformazioni in atto.

Le segnalazioni bibliografiche a cura di Guglielmo Malizia concludono il numero.